**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Per il sig. **Rosato Forti Rosario** c.f. RSTRSR07D27H224N, meglio identificato nella procura in calce al ricorso, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria alle mail info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e agli indirizzi di posta elettronica certificata michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it

**contro**

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore,* **e nei confronti delle UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona dei rispettivi legali, il **CINECA** e dei controinteressati in atti, anche atenei

**per l'annullamento previa sospensione**

- di tutti gli atti del procedimento di redazione dei quesiti a completamento e in particolare di tutti quelli all'esito dei quali la Commissione nazionale ha individuato l'esistenza di più risposte corrette rispetto a quelle inizialmente proposte e nella parte in cui le commissioni locali hanno individuato risposte corrette anche diverse rispetto a quelle proposte dalla Commissione nazionale;
- delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "*F AQ Commissioni MED25*", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2;

- del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi e degli altri correlati allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 419/2025 del 6 giugno 2025 con cui è stata istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca la Commissione per la definizione delle prove di esame del semestre filtro incaricata della predisposizione delle domande oggetto delle prove di esame del semestre filtro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025;
- dei verbali di predisposizione delle domande multiple e delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- dell'elenco delle domande a completamento degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- dell'elenco delle domande a risposta multipla degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;
- degli elaborati delle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello somministrati a parte ricorrente durante lo svolgimento degli esami del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatta dalla Commissione locale di Ateneo relativamente alle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello svolte da parte ricorrente e in particolare delle domande nn. 23, 24 e 27 di Chimica e dei quesiti nn. 26 e 29 di Fisica della II prova;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;

- dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;
- delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;

**In fatto ed in diritto**

**1.** Come è noto a codesto On.le T.A.R., solo all'esito dei primi accoglimenti sul diniego di accesso il Ministero ha finalmente reso noto, per quanto qui interessa, l'elenco delle risposte valide ammesse per le domande a completamento (doc. 1). Dopo 7 mesi dal concorso, in particolare, si è dunque scoperto che, a differenza di quanto era stato previsto nella lex specialis, non è stata considerata come valida un'unica risposta corretta ma finanche 11 alternative.

E' appurato, inoltre, che le Commissioni locali hanno avuto la possibilità di individuare talune risposte corrette o errate in difformità rispetto alle indicazioni nazionali. In altre parole la medesima risposta è stata ritenuta corretta a Milano ed errata a Messina con chiaro stravolgimento dei principi di uniformità che dovrebbero presidiare un concorso con graduatoria unica e omogenei criteri nazionali di selezione.

Parte ricorrente è stata proprio pregiudicata da tale assurda concomitanza di circostanze.

Trattasi, difatti, di uno studente che ha un punteggio di **19,1** in una materia e 14,7 in altra e contesta le domande a completamento somministrate proprio su tale aspetto. Anche solo grazie a due tra le domande somministrate riuscirebbe a superare la soglia e otterrebbe il punteggio utile per l'ammissione.

Proprio in ragione della potenziale difformità di valutazione nelle varie sedi, inoltre, è ben possibile che tale fattore abbia inciso proprio sulla sua posizione generando l'ammissione in sede deteriore anziché nella prima ambita. Su questo non v'è altra via volta ad un'istruttoria imposta dal Collegio che faccia chiarire al

Ministero l'esistenza di eventuali difformità di valutazioni dando vita ad una graduatoria virtuale che dia conto degli effetti per valutare anche l'interesse alla censura.

**2.** Parte ricorrente, in particolare, avendo ottenuto la sufficienza in Fisica, con il **punteggio di 119,10,** risultava idonea in graduatoria. In chimica otteneva 14,7.

Qualora, in particolare, **tre delle domande a completamento in chimica fossero state somministrata in maniera errata come dedotto** (motivo 1), lo stesso sarebbe rientrato nella quinta fascia di graduatoria (lett. e), ai sensi della lett. g) della settima sezione di cui al D.M. 22 dicembre 2025, con conseguente attribuzione di un **bonus di 300 punti, oltre al punteggio derivante dalle prove superate (19,10 in Fisica e 18,2 in Chimica)** ed ammesso a Messina.

Anche ove le due domande di Fisica fossero state somministrate correttamente avrebbe ottenuto l'ammissione con 121,60 (16492 SETTINERI ELISA 121,60 Medicina Messina).

Le determinazioni di somministrazione e correzione delle domande sono dunque illegittime per i seguenti ulteriori

## MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 418/25. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

**1.** Come anticipato in premesse, a seguito dell'ostensione da parte del Ministero in altri giudizi, per quanto non completo mancando ancora il verbale con il quale concretamente le domande sono state elaborate non essendo fisicamente visibile in alcun modo se la domanda poi somministrata è effettivamente quella elaborata dalla Commissione, del master di risposte corrette, si è potuto constatare la plastica fondatezza del motivo annunciato in premessa e già enucleato seppur ipotizzato in ricorso.

Tra le domande contestate **3** danno davvero il senso dell'ingiustizia perpetrata in danno di parte ricorrente.

**1.1.** La domanda 20 (corrispondente alla 23 ministeriale) è stata corretta in maniera errata ed in danno di parte ricorrente che proprio perché vi erano due risposte esatte non ha risposto.

«*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*».

La risposta ammessa non è stata una sola ma 11. Undici (doc. 4).

Scopriamo oggi, difatti, che le risposte ammesse sono le seguenti: «planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, reattiva, piatta, bloccata, fissa, instabile».

Pur se è già evidente, il perito di parte (doc. 1 e 2) ha chiarito che alcune risposte ammesse non sono affatto sinonimi di altre e il ragionamento sulla base del quale si sono ammesse tali risposte non è uno ma plurimo. E ciò solo per questo quesito.

Ad un esame attento delle domande del test ministeriale in questione risulta infatti evidente che in quindici delle sedici domande la risposta ammessa è sempre e soltanto una, con i relativi sinonimi/abbreviazioni/varianti. A mero titolo di esempio, nel caso della domanda «*Circa un terzo degli aminoacidi del collagene è costituito dall'aminoacido ……*» le risposte ammesse che il documento ministeriale elenca sono: «*glicina, GLY, G, L-glicina*», vale a dire modalità differenti con cui è possibile indicare la medesima entità chimica, nello specifico l'amminoacido glicina. Le quattro diverse risposte ammesse rappresentano pertanto semplici forme diverse di esprimere lo stesso concetto chimico. Oppure, per la domanda «*L'Energia di attivazione di una reazione chimica è definita come la differenza di energia tra il complesso attivato e i ……*», le quattro possibili risposte «*reagenti, reattanti, reattivi, substrati*» ammesse dal documento sono tra loro sinonimi a tutti gli effetti.

Lo stesso avviene anche per tutti gli altri quesiti del test ministeriale, ad eccezione della domanda «*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli*

*atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*» per la quale il documento ministeriale ammette le seguenti risposte: «*planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, reattiva, piatta, bloccata, fissa, instabile*». Ora, queste undici possibili risposte ammesse dal Ministero rappresentano in realtà diverse tipologie di risposte e non semplici sinonimi o varianti aventi il medesimo significato chimico. Le undici risposte ammesse dal documento ministeriale per la domanda «*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*» non sono infatti tra loro sinonimi e non corrispondono affatto a termini che esprimono il medesimo concetto chimico. Tutt'altro, invece! Ad esempio, in chimica organica '*planare*' non è assolutamente sinonimo di '*reattivo*'! La molecola dell'etene è in effetti planare – tutti i suoi atomi si trovano infatti sul medesimo piano – ma non è certamente tale planarità a renderla reattiva. Inoltre, '*reattiva*' rispetto a che cosa? La presenza del doppio legame C=C impedisce la libera rotazione attorno all'asse della molecola individuato dai due atomi di carbonio, e il doppio legame dell'etene è responsabile della sua reattività peculiare. Ma esistono molecole reattive che non sono planari. La presenza di un doppio legame C=C rende possibile un certo tipo di reattività, ma la reattività di una molecola non è necessariamente legata alla presenza di un doppio legame C=C. Di nuovo, se si parla di reattività, occorre chiarire a quali condizioni di reazione ci si riferisce.

In conclusione, scrive il perito, "***alcune delle risposte ammesse nel documento per questo quesito specifico risultano quantomeno ambigue, ma soprattutto non risulta una risposta univoca a tale quesito. Il testo della domanda non specifica quale tipo di relazione causale o descrittiva debba essere individuata, lasciando aperte diverse opzioni di risposta che non sono sinonimi, bensì espressione di concetti chimici tra loro indipendenti. Le risposte non si equivalgono: ciascuna opzione sposta il focus della domanda su un piano concettuale del tutto differente (spaziale, costituzionale o dinamico-reattivo). Tale sovrapposizione***

***di piani scientifici crea un vizio logico che rende impossibile individuare un'unica risposta corretta in modo oggettivo***".

L'aver inserito, oltre alle soluzioni '*planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, piatta, bloccata, fissa*', che si configurano tutti come sinonimi o comunque come equivalenti semantici, anche '*reattiva*' e '*instabile*', conferma la possibilità di una doppia chiave di lettura e risposta al quesito rendendolo, quindi, da annullare conferendo il punteggio per la chance persa di rispondere positivamente a parte ricorrente o abbassando la soglia a 17.

**1.2. Analogo discorso sul quesito n. 20 (corrispondente al master ministeriale n. 24) della prova di chimica.**

**Il quesito era «Per bilanciare le reazioni redox in una soluzione acida si applica il metodo delle...» Risposte/Opzioni considerate: semireazioni, semi-reazioni, semi-equazioni, semiequazioni, emireazioni.**

Come ha spiegato il perito "*in un test a risposta multipla ad alta selettività, presentare opzioni basate su sfumature linguistico-concettuali tra fenomeno chimico ("semireazione") e modellizzazione algebrica ("semiequazione") induce il candidato a dubitare se la domanda richieda un approccio concettuale/descrittivo o un approccio formale/matematico*".

Né si può dubitare che i termini siano sinonimi.

A un'analisi superficiale o profana questi termini potrebbero sembrare varianti della stessa parola. In realtà, dal punto di vista epistemologico, chimico e matematico, esprimono concetti nettamente differenti e non sovrapponibili:

1. "Semireazione" (o "Semi-reazione") vs "Semiequazione" (o "Semi-equazione"): Reazione chimica (o semireazione): Si riferisce al processo fisico-chimico reale che avviene a livello molecolare (es. l'ossidazione di una specie o la riduzione di un'altra con effettivo trasferimento di elettroni).

Equazione chimica (o semiequazione): è la rappresentazione simbolica/matematica formale mediante formule, coefficienti stechiometrici e simboli algebrici di tale fenomeno.

La "reazione" è il fenomeno della natura; “l’equazione" è il modello matematico/grafico sulla carta. Il metodo di bilanciamento si applica formale ed algebricamente alle equazioni (o semiequazioni), mentre in soluzione chimica avvengono le semireazioni. Scambiare la reazione con l'equazione significa confondere il fenomeno fisico con il suo modello matematico.

**1.3. Anche il quesito n. 26 (corrispondente al master ministeriale n. 27) della prova di chimica, sconta analoga criticità.**

“*La pressione osmotica è la pressione che bisogna esercitare sulla soluzione perché non venga ……dal solvente*”. Risposte/Opzioni considerate: diluita, raggiunta, modificata, attraversata.

L'incompletezza del testo della domanda (che omette la citazione fondamentale della membrana semipermeabile) costringe il candidato a completare la frase basandosi su concetti chimici non equivalenti:

- Se il candidato pensa all'effetto sulla concentrazione, sceglierà "diluita".
- Se il candidato pensa al fenomeno fisico/meccanico di trasporto, sceglierà "attraversata".
- Se il candidato pensa alla variazione dello stato della soluzione, sceglierà "modificata".

Questi tre termini esprimono tre aspetti differenti dello stesso fenomeno (effetto concettuale, meccanismo dinamico, variazione generica) e non sono assolutamente sinonimi. L'assenza di riferimenti rigorosi nel testo rende le opzioni equiprobabili e oggettivamente ambigue.

Dal punto di vista chimico-fisico, difatti, l'osmosi è il movimento netto di molecole di solvente (es. acqua) attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione a minore concentrazione di soluto (ipotonica) verso una soluzione a maggiore concentrazione di soluto (ipertonica). La pressione osmotica è definita come la pressione idrostatica che deve essere applicata alla soluzione più concentrata per bloccare il flusso netto del solvente attraverso la membrana semipermeabile.

Né può dubitarsi che i termini proposti siano sinonimi trattandosi a ben vedere di 3 diversi soluzioni possibili.

1. "Diluita" (Piano termodinamico e di concentrazione):

- la diluizione è la conseguenza chimica dell'ingresso del solvente nella soluzione concentrata (aumenta il volume del solvente, diminuisce la concentrazione della soluzione). Perché non è sinonimo di attraversata/modificata: Esprime l'effetto macroscopico sulla concentrazione della soluzione, non il meccanismo fisico di passaggio delle molecole.

2. "Attraversata" (piano meccanico/dinamico):

- l'attraversamento descrive il meccanismo fisico del solvente che passa attraverso i pori della membrana semipermeabile.
- perché non è sinonimo di diluita: Il solvente può "attraversare" la membrana in entrambe le direzioni (flussi dinamici micro-scopici), ma la pressione osmotica blocca il flusso netto. Inoltre, dire "attraversata dal solvente" sposta l'attenzione sull'azione meccanica del fluido sulla membrana e sulla soluzione.

3. "Modificata" (piano generico e ambiguo):

- descrive la variazione dello stato della soluzione (volume, concentrazione, pressione interna).
- perché non è sinonimo: è un termine generico ed edulcorato che non definisce alcun fenomeno chimico specifico.

4. "Raggiunta": risulta del tutto privo di rigore chimico-fisico nell'ambito della dinamica delle soluzioni.

**2. Sulla prova di Fisica.**

Come detto il ricorrente ha ottenuto 19.1 a tale prova ma se anche le due seguenti domande fossero state sommate in maniera corretta il punteggio sarebbe stato utile per l'ammissione.

**2.1. Quesito n. 22 (corrispondente alla n. 26 ministeriale).** ***«Il grafico s–t di un moto uniformemente accelerato è di forma..... ».*** **Risposte ammesse dalla chiave ministeriale: parabolica, quadratica, parabola, parabolico.**

Nel contesto della cinematica classica, il moto rettilineo uniformemente accelerato è descritto dalla legge oraria: $s(t) = s0 + v0\ t + ½\ a\ t^2$

Il testo del quesito chiede esplicitamente la *"forma"* del grafico spazio-tempo (*s*–*t*). Dal punto di vista del rigore scientifico e disciplinare:

• Parabolica / Parabola / Parabolico (Dominio Geometrico): Indicano la natura geometrica della curva rappresentata nel piano cartesiano. La "parabola" è la figura geometrica (luogo dei punti) che costituisce il grafico della traiettoria nel piano cartesiano *(t, s)*.

• Quadratica (Dominio Algebrico-Analitico): "Quadratica" è un aggettivo che qualifica la *funzione algebrica* (polinomio di secondo grado rispetto alla variabile tempo *t*), non la figura geometrica in sé.

Dire che una figura geometrica ha "forma quadratica" costituisce una sovrapposizione impropria tra la classificazione algebrica della funzione e la descrizione geometrica del grafico. Inoltre, l'inclusione contestuale del sostantivo ("parabola") e degli aggettivi ("parabolica", "quadratica") evidenzia come la chiave ministeriale abbia tentato di sanare ex-post sia incoerenze sintattiche sia risposte originate da concettualizzazioni matematiche eterogenee (algebrica vs geometrica), violando il principio di univocità semantica.

Il candidato ha risposto erroneamente perchè, considerando le plurime risposte corrette, come pubblicate dal Ministero, e non l'univoca che ci sarebbe dovuta essere, ha concluso per l'impossibilità che più di una potesse essere corretta e dunque è stato fuorviato ed indotto a fare altri ragionamenti con le risposte poi date.

**2.2. Quesito n. 31 (corrispondente alla n. 29 ministeriale).** *«Le linee di forza del campo magnetico sono .....».* **Risposte ammesse dalla chiave ministeriale:** chiuse, solenoidali.

Il quesito rappresenta il caso più eclatante di sovrapposizione tra piani concettuali nettamente distinti della fisica teorica. Le due risposte ammesse, **"chiuse"** e

**"solenoidali"**, appartengono a due livelli di formalizzazione teorica e matematica profondamente differenti:

• **"Chiuse" (Proprietà Geometrico-Topologica delle linee di campo):** Si riferisce all'aspetto visivo e topologico per cui le linee del campo magnetico $\boldsymbol{B}$ non hanno né origine (sorgenti) né fine (pozzi), ovvero non esistono monopoli magnetici isolati. Questa è una descrizione qualitativa/geometrica dell'andamento delle linee di forza nello spazio.

• **"Solenoidali" (Proprietà Vettoriale-Differenziale del campo):** È il termine tecnico-matematico formale che definisce qualsiasi campo vettoriale la cui divergenza sia identicamente nulla in tutto lo spazio:

$\boldsymbol{\nabla \cdot B = 0}$ (Seconda Equazione di Maxwell / Legge di Gauss per il magnetismo)

In base al Teorema della Divergenza (o Teorema di Gauss), questo implica che il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa $\boldsymbol{S}$ è nullo.

In fisica matematica, "chiuso" e "solenoidale" **non sono in alcun modo sinonimi**. Mentre "solenoidale" è un attributo riferito al *campo vettoriale* (funzione da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$), "chiusa" è una proprietà riferita alle *linee di flusso* (curve integrali del campo).

Inoltre, dal punto di vista del rigore fisico:

1. Le linee di un campo solenoidale possono presentare topologie complesse (ad esempio linee ergodiche o aperte all'infinito che riempiono densamente superfici toroidali nei campi magnetici a geometria complessa, come nei Tokamak per la fusione nucleare), pur rimanendo il campo rigorosamente *solenoidale* ($\boldsymbol{\nabla \cdot B = 0}$).
2. Confondere l'attributo vettoriale-differenziale ("solenoidale") con l'attributo topologico-curvilineo ("chiuso") significa equiparare indebitamente l'equazione differenziale alle derivate parziali alla sua rappresentazione geometrica intuitiva.

Anche con riguardo agli altri quesiti appare evidente che la quasi totalità dei quesiti del test ministeriale ammette un'unica risposta corretta o sinonimi strettissimi (es. denominazioni della stessa grandezza o varianti di traslitterazione).

Nei quesiti 26 e 29, invece, il Ministero ha ammesso termini derivanti da **linee di ragionamento fisico - matematiche del tutto distinte**:

• Nel **Quesito 26**: l'approccio algebrico ("quadratica") viene equiparato all'approccio geometrico ("parabolica"), pur non trattandosi di sinonimi ma di prospettive analitiche differenti.

• Nel **Quesito 29**: l'approccio grafico-topologico ("chiuse") viene equiparato all'approccio vettoriale - differenziale ("solenoidali"), fondendo impropriamente due concetti teorici distinti.

L'ammissione di opzioni eterogenee e non univoche senza che il testo dei quesiti ne avesse preventivamente circoscritto l'ambito di riferimento crea evidente ambiguità interpretativa e disparità di trattamento tra i candidati, violando il principio di univocità della chiave di correzione nei test a risposta breve.

***3. Sugli effetti di domande somministrate errate.***

Per la prima volta, come accennato, accanto ai quiz a risposta multipla chiusa vengono introdotte le domande con risposte a completamento. Così come per i quiz, la lex specialis, prevede che *"per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola è la parola corretta".* Si comprenderà come, ancor più che per i quiz ove la risposta deve scegliersi tra quelle presenti, se si deroga a tale regola per quelle a completamento, le possibilità diventano sterminate. Il tema, tuttavia, non è che non si possano adottare dei sinonimi ove gli stessi diano vita ad una risposta analogamente corretta, ma che, a monte, la domanda non dovrebbe lasciare adito a sinonimi di alcun tipo. Appunto "*una sola è la parola corretta".* Ma così non è stato.

Ed oggi, peraltro, scopriamo che la Commissione di Chimica, la materia che non a caso ha dato più insufficienze, ha proprio equivocato il mandato conferito. Non ha elaborato domande scevre da possibili risposte "***il cui significato sia sostanzialmente equivalente al termine scientifico corretto"*, ma ha invece consentito tale possibilità.**

Dimenticando, peraltro, che a correggere sono le Commissioni locali e non essa nazionale (cfr. doc. 6 relazione Cineca e Ministero).

Ancora una volta per correggere l'errore genetico di formulazione dei quesiti, all'unica risposta corretta le Commissioni hanno variamente provveduto ad aggiungerne altre. Che così non sia stato è documentale, non perché lo sostiene questa difesa ma perché sono stati introdotti sinonimi che non dovevano esistere perché la domanda non doveva consentirne. La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 12 settembre n. 11796/2022; C.G.A., parere n. 406/2023).

A monte, difatti, il ragionamento sviluppato è che proprio a fronte di più risposte corrette, stante il fatto che la lex specialis diceva che solo una era quella giusta, proprio chi ha omesso di rispondere ha diritto al punto promesso giacché non potevano esistere domande con più risposte corrette.

Ed invero **mai la giurisprudenza aveva consentito che a fronte di due risposte corrette non si annullasse il quesito ma si fornisse risposta corretta solo a tali due risposte**.

A tali domande, per le quali a differenza dell'indicazione iniziale sarebbe possibile fornire più risposte, infatti, proprio in ragione del fatto che era impossibile individuarne ***"una solta delle quali corretta"***, parte ricorrente ometteva di rispondere optando, quindi, per l'unica vera soluzione corretta: quella cioè di non rispondere per essere confessato e documentale che non vi era alcuna unica risposta corretta. **A chi, come parte ricorrente, ha speso tempo per**

**ragionare su tali domande con più risposte esatte ed ha deciso di prendere proprio la decisione più giusta rispetto alle indicazioni del bando di concorso (cioè non rispondere a fronte dell'inesistenza di un'unica risposta corretta), nulla è stato attribuito**. Ove il Ministero avesse conferito il punteggio positivo a tutti i candidati (come avvenne per il noto caso della domanda n. 16 dell'a.a. 2016/17), anche per tali domande (invece di valutare ammissibili i sinonimi), invece, si sarebbe raggiunto il 18. Lo stesso Ministero, nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria) e 2016 (quesito n. 16 di Medicina), solo per ricordare i casi più noti, ha sempre optato per l'annullamento dei quesiti con duplice risposta e solo una volta (nel 2013), per la soluzione oggi adottata contro la quale la difesa erariale ha speso strenue difese giudiziali. Anche in quel caso (2013), questa difesa ottenne l'accoglimento delle proprie tesi in Consiglio di Stato (**ordd. nn. 973 e 974 del 2014, cui si uniformò T.A.R. Lazio n. 1152/14**) e la graduatoria venne riformata. Le soluzioni possibili, quindi, sono rappresentate dall'annullamento del quesito con abbassamento della soglia a 17 (favorevole a parte ricorrente che al quesito non ha risposto) o dall'indiscriminata attribuzione di 1 punto a tutti i partecipanti che, anche in tal caso, darebbe vita all'ammissione di parte ricorrente. Quella del Ministero, invece, è l'unica scelta errata come insegnato da pacifica giurisprudenza del G.A. ed in contrasto con altri identici provvedimenti della medesima amministrazione.

Come definitivamente chiarito da codesto Consiglio di Stato in sede di merito nell'ambito dell'annosa questione sull'annullamento dei 2 quesiti nell'a.a. 2007/2008, *"il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente;* ***qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l'annullamento del quesito (ferma restando la ragionevole valutazione dell'Amministrazione del rilievo del numero dei quesiti in violazione della regola sulla validità dell'intero concorso)"*** (Cons. Stato, Sez.

VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09; 2127/09; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, nn. 10534/2009, 10841/2009, 9808/2009, 9843/2009; Tar Abruzzo Pescara, n. 641/2008; Tar Sardegna, Cagliari, n. 163/2009). Nel 2013, quando il Ministero, aveva singolarmente provato a tornare sulle sue scelte attribuendo o togliendo punti sulla base di ragionamenti neanche esternati, il Consiglio di Stato, accogliendo il gravame proposto da questa difesa, evidenziava di "*non ritene[re volersi] discostarsi dall'orientamento di questo Consiglio secondo cui, nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell'annullamento del quesito (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)*" (n. 973/14). Perché, ci chiediamo, nel 2007 e nel 2008, il Ministero, seguendo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che l'annullamento del quesito, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la *par condicio* dei concorrenti alla prova selettiva. Di tale parere è fatta menzione nella premessa del D.M. 10 settembre 2008, nella parte in cui si riferisce che "*tale organo* [*id est*: Avvocatura Generale dello Stato] *ha sostenuto la legittimità delle prove di concorso anche procedendo alla correzione e valutazione di 79 domande su 80"*.

**3.1. Né può dirsi che l'identità delle risposte (stante i sinonimi utilizzati) non doveva far sorgere dubbi.**

A monte non doveva pensarsi all'esistenza di quesiti con possibili risposte con sinonimi.

A fronte di un quesito strutturalmente errato per la natura stessa per la quale era pensato, l'unica condotta logicamente e giuridicamente corretta per il candidato era quella di non fornire alcuna risposta, non essendo possibile individuare con certezza quale delle due opzioni, tanto che parte ricorrente non ha risposto dando proprio l'unica risposta corretta (quella di non darne essendovene più di una).

Infatti, considerato che la correzione della prova è avvenuta mediante sistema automatizzato, la selezione dell'una o dell'altra opzione non avrebbe garantito l'attribuzione del punteggio previsto, atteso che il sistema era programmato per riconoscere come corretta una sola specifica opzione, in conformità alla *lex specialis*, la quale prevede espressamente che una sola risposta possa essere considerata esatta.

Ne consegue che parte ricorrente si trovava in una situazione di oggettiva impossibilità di individuare la risposta che sarebbe stata considerata corretta dal sistema di correzione, con conseguente compromissione della regolarità e affidabilità della prova.

Quanto accaduto, peraltro, conferma, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata, che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**[1]. Dai documenti ministeriali, oggi depositati, è confermato tanto tale aspetto (ribadito anche all'esito dell'accesso tanto che il Ministero dichiara di non sapere cosa è la validazione, cfr. doc. 1 e 1 bis), è confermato che tale validazione non c'è stata né sulle domande né sulla prima stampa del Cineca.

D'altra parte se i sinonimi fossero stati individuati a monte dalla Commissione nazionale non sarebbe stato necessario per le Commissioni locali individuarne di nuovi e, quindi, creare il potenziale effetto di una risposta ritenuta valida a Messina e non a Milano a fronte di una graduatoria nazionale unica (amplius motivo successivo).

[1] Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.
La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di "*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test*". Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

**4.** Né è plausibile quanto già sostenuto dalla difesa erariale nell'ambito di tali contenziosi seriali ed in particolare "*che l'espressione contenuta nell'Allegato 2 punto 4 del D.M. n. 418-2025 ("…una sola è la parola corretta") va intesa nel senso che nel relativo "spazio bianco…" poteva essere inserita soltanto una parola esatta (e, dunque, non una frase o più parole); concettualmente, la sopra trascritta espressione non esclude che vi possano essere termini di pari contenuto, con univoco significato; ciò che ragionevolmente prescriveva la succitata lex specialis è che i candidati indicassero nell'apposito spazio bianco una sola parola esatta*".

L'argomento è abnorme.

Non avrebbe senso alcuno che i candidati venissero penalizzati esprimendo un concetto con una frase che entrava negli spazi se, contestualmente, si consente di allargare le risposte, come avvenuto, a sinonimi.

La verità è opposta ed inserita nelle linee guida.

Le linee guida chiarivano che "In base alla tipologia di domanda a completamento, la risposta può essere: (a) una sola parola, oppure (b) un numero, oppure (c) una espressione matematica che può contenere lettere e/o numeri e/o simboli. La risposta può consistere anche in un solo carattere (lettera, cifra o simbolo). Le lettere devono essere scritte in stampatello con grafia chiara e leggibile. Non devono essere lasciate caselle vuote tra un carattere (lettera, cifra o simbolo) e l'altro". Non era affatto indicato che la risposta poteva essere duplice, con sinonimi o altro ma che era "una sola parola" tra quelle evidentemente note.

La lex specialis, prevede che "per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. **Una sola è la parola corretta**".

L'indicazione circa l'esistenza di un'unica parola in tal senso è data proprio dal confronto con i quiz nello stesso D.M. 418/25 allegato 2.

*"Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta,* ***una sola delle quali corretta****.*

*Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante.* ***Una sola è la parola corretta***".

La tecnica è identica. Non si può scambiare, francamente, il nero con il bianco affermando che scrivere una sola parola è corretta vuol dire che possono essere corrette tutte le parole basta che siano parole e non frasi.

****

In via subordinata rispetto al superiore vizio che, ove accolto, porterebbe al mero ricalcolo del punteggio di parte ricorrente si spiegano i superiori vizi che, avendo portata demolitoria, dovrebbero essere preceduti da una necessaria istruttoria volta all'elaborazione virtuale della graduatoria sulla base di parametri uniformi di valutazione anche al fine di valutare l'interesse alla stessa di parte ricorrente. Parte ricorrente, non possedendo i dati di partenza, non può offrire alcun diverso principio di prova se non quelli, come si vedrà, che confermano una valutazione difforme in taluni casi a fronte di analoghi quesiti.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 418/25. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 419/2025 E DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994 – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE CENTRALE – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* E DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE**

Dalla lettura della documentazione trasmessa all'esito della procedura di accesso nei vari contenziosi gemelli a quello che ci occupa è emerso che la Commissione nazionale, su richiesta di quelle locali, ha riesaminato le risposte corrette che aveva inizialmente fornito ampliandole. Tale potere, tuttavia, non è indicato nel D.M. che l'ha istituita.

La Commissione centrale, dunque, ha illegittimamente esercitato, in sede di correzione, poteri valutativi non attribuitile dal D.M. n. 419/2025, integrando *ex post* i criteri originari mediante l'ampliamento dei sinonimi e delle risposte reputate ammissibili.

Tale intervento ha modificato la cornice valutativa dopo lo svolgimento delle prove, in violazione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, secondo cui criteri e modalità di valutazione devono essere previamente determinati e verbalizzati. La preventiva fissazione dei criteri costituisce, infatti, un autovincolo funzionale a garantire imparzialità, trasparenza, omogeneità e parità di trattamento.

Il D.M., peraltro, stabilisce che l'attività della Commissione debba concludersi entro quaranta giorni dalla nomina, così cristallizzando il principio secondo cui tutti i criteri valutativi risultino definitivamente predeterminati prima dell'inizio della procedura concorsuale. Esaurita tale fase, la *lex specialis* attribuisce alle sole Commissioni di Ateneo il compito di procedere alla correzione degli elaborati.

Né può sostenersi che tale attività costituisse una semplice integrazione del lavoro originariamente demandato alla Commissione centrale poiché l'individuazione di nuove risposte corrette implica necessariamente un nuovo giudizio tecnico-scientifico sulla correttezza delle risposte già rese dai candidati e determina, in via diretta, la modificazione dei criteri di attribuzione del punteggio.

**III. INADEGUATEZZA DEL SISTEMA HCR – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Dalle relazioni emerge che il sistema di correzione avrebbe successiva appreso delle modifiche alle correzioni uniformando i criteri.

In realtà abbiamo dimostrato documentalmente che così non è stato.

Il sistema automatizzato HCR, difatti, non ha garantito l'uniforme acquisizione e valutazione delle risposte manoscritte, subordinando la riapertura degli elaborati alla capacità del software di riconoscere la grafia del candidato. La procedura ha così introdotto un fattore selettivo estraneo al merito scientifico della risposta,

determinando trattamenti differenziati tra candidati in situazioni sostanzialmente identiche. L'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare un controllo umano effettivo sugli esiti automatizzati: l'utilizzo di un algoritmo non esonera, infatti, l'organo competente dal verificare, validare o smentire il relativo risultato. L'affidamento determinante a un sistema tecnicamente fallibile, in assenza di adeguata revisione, integra difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e violazione della *par condicio*.

E' accaduto infatti, come dimostrato dalla documentazione che si produce, che per taluni candidati sono state riconosciute risposte non corrette pur a fronte della revisione ministeriale che le ammetteva. Gli esempi documentati dimostrano la fallibilità del sistema non potendo addossarsi al ricorrente la ricostruzione generale delle decine di migliaia di correzioni avvenute e gli effetti sulla graduatoria generale che, invece, ben potrebbero essere compulsate all'esito di espressa istruttoria che, espressamente, si chiede sul punto.

L'istruttoria ben potrebbe accertare che, per un verso vi sono **candidati che sono stati illegittimamente penalizzati nonostante avessero utilizzato parole già ufficialmente ammesse; dall'altro, altri candidati hanno beneficiato dell'attribuzione del punteggio sulla base di valutazioni discrezionali concernenti termini non ancora riconosciuti come corretti.** Ne consegue che l'esito della prova non è dipeso esclusivamente dalla correttezza della risposta fornita, ma anche dal diverso approccio interpretativo adottato dalla singola Commissione locale, in insanabile contrasto con i principi di uniformità valutativa e di uguaglianza che devono presidiare una procedura selettiva nazionale.

Ciò, ove i numeri fossero rilevanti, potrebbe anche aver inciso sulle scelte a monte fatte con il D.M. del 21 dicembre. Lo stesso, difatti, è stato strutturato per coprire i posti disponibili sulla base dell'esito delle correzioni già noto. Ove, tuttavia, quelle correzioni, come appare, abbiano dato esiti diversi è ben possibile che la ratio utilizzata nel D.M. mutasse giacchè, all'evidenza, non avrebbe risolto il problema della mancata copertura dei posti.

**IV. ILLEGITTIMA DEVOLUZIONE DI DISCREZIONALITÀ ALLE COMMISSIONI LOCALI – VIOLAZIONE DELL'UNIFORMITÀ VALUTATIVA E DELLA *PAR CONDICIO* – CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO**

La facoltà riconosciuta alle Commissioni locali di confermare o modificare i punteggi, senza criteri nazionali puntuali e vincolanti, ha prodotto valutazioni potenzialmente difformi di risposte identiche o equivalenti.

La procedura risulta pertanto priva di quella preventiva cornice valutativa necessaria a garantire omogeneità e permanenza del metro di giudizio. L'assenza di parametri sufficientemente specifici ha trasformato la fase di verifica in un'attività discrezionale decentrata, incompatibile con il carattere nazionale e unitario della selezione. A Palermo, solo per fare qualche esempio le Commissioni, nonostante le "perplessità" hanno deciso di seguire l'elenco delle risposte ministeriali. A Roma La Sapienza, invece, si è deciso di seguire le proprie indicazioni disattendendo quelle nazionali.

Ne discende la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, uniformità e parità di trattamento.

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ – DIFETTO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELL'ORGANO VALUTATIVO.**

Per quanto appare dalle relazioni depositati, le operazioni sostanziali di correzione risultano demandate ai singoli commissari, senza un effettivo esame e confronto collegiale sull'intero elaborato.

La mera validazione conclusiva del Presidente non è idonea a sanare tale vizio, non potendo un adempimento formale sostituire la partecipazione contestuale di tutti i componenti alla formazione della volontà valutativa. La preventiva ripartizione degli elaborati e il recepimento, anche mediante sintetica relazione, del giudizio individuale violano la regola del collegio perfetto quando la prova non venga sottoposta nella sua interezza all'organo collegiale. Le valutazioni così

adottate risultano pertanto viziate per violazione della collegialità sostanziale e difetto di corretta formazione della volontà amministrativa.

Le Commissioni locali, peraltro, non hanno adeguatamente verbalizzato le operazioni compiute, i criteri interpretativi applicati, le ragioni delle eventuali modifiche dei punteggi e il contributo dei singoli componenti alla decisione collegiale. Tale omissione impedisce di ricostruire l'iter logico-valutativo seguito, di verificare l'uniforme applicazione dei criteri e di accertare l'effettivo rispetto della collegialità. La verbalizzazione deve consentire il riscontro delle attività mediante le quali il giudizio individuale confluisce nella determinazione collegiale finale.

Proprio a fronte di evidenti discrasie e difformità di valutazioni, la correzione collegiale era davvero intangibile. "*Consolidata giurisprudenza sostiene che la regola del collegio perfetto deve essere osservata in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137).

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

Anche ai fini cautelare si ripropone il motivo inerente i posti vacanti che il ministero non ha messo a scorrimento.

Il Consiglio di Stato, su tale motivo ha chiarito "*che lo studente, costretto a una scelta immediata e irreversibile, perde ogni possibilità di ripescaggio anche in presenza di punteggi elevati e di posti che si renderanno successivamente disponibili", con conseguente "illogicità" della scelta di "riservare gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 alle sole istanze di cambio di sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, posto che la priorità deve essere quella del rispetto dell'ordine di*

*graduatoria" (cfr. inter alia Cons. St. VII, ordinanza n. 2636 del 3 luglio 2026)".* In ragione di tale irragionevolezza della previsione della lex specialis, continua il Consiglio di Stato, *"la limitazione del meccanismo di scorrimento della graduatoria (sì da determinare numerosi posti vacanti in svariati Atenei) pregiudica il diritto della parte ricorrente (che ha ottenuto almeno una sufficienza e non risulta collocata in alcuna posizione utile) di ottenere lo scorrimento della graduatoria e di vedersi assegnati (in base all'ordine di collocazione nell'ambito della stessa) i posti effettivamente vacanti, indi in ultima istanza il diritto di svolgere gli studi universitari nella disciplina scientifica prescelta;"Rilevato che in tale quadro la mancata copertura dei posti indicati come disponibili in base alla capacità ricettiva degli atenei necessiterà di un adeguato scrutinio in sede di merito anche sotto il profilo del contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati; Ritenuto tuttavia, nella presente fase di sommaria delibazione, che la censura riferita alla assegnazione della sede sopra indicata, pur nei limiti della sommaria cognizione propria e tipica della fase cautelare e fermi restando i necessari approfondimenti che il T.A.R. effettuerà nella competente sede di merito –sia meritevole di accoglimento ex se sotto il duplice profilo della tutela dell'affidamento e del danno grave ed irreparabile conseguenti all'assegnazione di una sede particolarmente differenziata rispetto alle altre e particolarmente disagiata sotto plurimi profili; Rilevato, pertanto, che in considerazione di tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, di ordinare alla parte appellata di rideterminarsi sulla specifica posizione della parte ricorrente, secondo le seguenti modalità:*

*(i) l'Amministrazione dovrà: effettuare innanzitutto i necessari scorrimenti per i posti vacanti;*

*(ii) all'esito di tali scorrimenti, verificare se il punteggio effettivamente conseguito dalla parte ricorrente consentirà a quest'ultima di vedersi*

*assegnato almeno un posto vacante in una delle sedi da esse opzionate diverse da quella in esame;*

*(iii) in caso di esito positivo di tale verifica, assegnare il summenzionato posto alla parte ricorrente in base all'ordine di preferenze indicato da quest'ultima al momento della partecipazione alla procedur*a" (ord. n. 3101/2026).

In sede di richiesta di revoca dell'ordinanza e chiarimenti, infine, ha spiegato che il dettato cautelare fosse rivolto "*unicamente [al]la parte appellante ed è pertanto nei confronti della sola parte appellante (nonché nei confronti delle altre parti appellanti vittoriose in analoghi appelli cautelari) che la P.A. deve effettuare l'operazione di scorrimento "virtuale", ricostruendo quale sarebbe la posizione di detta parte ove fossero considerati i posti rimasti vacanti e verificando se, all'esito di tale operazione, la stessa venga a trovarsi o no entro la soglia e, quindi, se possa collocarsi in una posizione utile all'assegnazione di un posto*".

Proprio a tal fine, dunque, parte ricorrente ha interesse alla delibazione del motivo già speso e che qui, ai fini cautelari, si ripropone.

**VI.1.** I DD.MM. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevedono che "*gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate*". In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (come sono rimasti e aumenteranno), questi non verranno attribuiti a scorrimento. Il cambio sede, all'evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro. I posti che si occuperanno negli anni successivi, a loro volta, potranno venire dai medesimi canali scoprendo la programmazione di altre sedi o, incidentalmente *aliunde*. A prescindere da come e se in futuro tali posti verranno coperti (sempre scoprendone altri è evidente giacché anche provenendo da Università private la programmazione di queste era stata

valutata), il tema è che i soggetti idonei in graduatoria verranno pregiudicati e la stessa programmazione non mantenuta, non essendovi certezza alcuna che tale *gap* sia colmato in futuro. Chiaramente l'idoneità del ricorrente e l'interesse a tale motivo si rinviene in ragione tanto del fatto che in accoglimento dei superiori motivi il suo punteggio andrebbe ricalcolato (o comunque rivalutato con i differenti criteri esposti), quanto in ragione del fatto che i posti vacanti vanno assegnati ai ricorrenti a prescindere dalla collocazione in una graduatoria che è, comunque, come spiegato, impostata con criteri illegittimi.

Le idoneità che altri soggetti hanno ottenuto con i criteri postumi indicati dal Ministero non sono, all'evidenza, in quanto qui contestati, indice di corretta valutazione dell'inidoneità ai fini dell'attribuzione dei posti a scorrimento.

**VI.2.** Inoltre, come risulta dalle tabelle che si depositano, sussistono delle incongruenze su cui si chiede uno specifico chiarimento e presa di posizione da parte dell'Amministrazione resistente, relativamente ai posti non assegnati e, dunque, vacanti. I posti previsti dal D.M. n. 600 del 7 agosto 2025, sono 16.860 mentre i posti assegnati nelle varie sedi, alla data dell'8 gennaio, sono 16.801. Sono stati assegnati, dunque, soltanto 16.801 posti su 16.860 totali. Dai calcoli della scrivente difesa vi sono 66 posti non assegnati. In modo particolare 59 non sono stati messi a bando e non sono stati assegnati nella graduatoria dell'8 gennaio. Il calcolo matematico riportato nelle tabelle in atti rappresenta come i posti di cui al D.M. n. 600/2025 sulla programmazione siano 16.860 mentre quelli invece presenti in graduatoria solo 16.801. Per tabulas risulta dunque che vi sono 59 posti non assegnati, e questi si sommano a ulteriori 7 posti ulteriormente non riassegnati nella graduatoria del 21 gennaio.

L'elenco delle sedi ancora disponibili per la riassegnazione e la nuova scelta delle sedi dopo la pubblicazione della graduatoria dell'8 gennaio, difatti, riportava 707 posti disponibili da riassegnare. Di questi 707 posti, nella

graduatoria del 21 gennaio, ne sono stati assegnati solo 700. Risultano, pertanto, 7 posti non assegnati così suddivisi: 5 presso l'Ateneo di Siena; 1 presso l'Ateneo di Palermo e 1 presso l'Ateneo di Caltanissetta. Considerando anche gli ulteriori 59 posti già citati, riepilogando, **i posti previsti e non assegnati sono 66 così suddivisi: 15 presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia; 17 presso l'Ateneo di Napoli Federico II (tecnologica); 27 presso l'Ateneo di Siena; 1 posto a Palermo e 1 presso la sede di Caltanissetta**.

**VI.3.** La questione dei posti vacanti all'esito della chiusura di graduatoria è stata già affrontata positivamente dal G.A. con riguardo alla graduatoria dei corsi di laurea a numero programmato (*ex multis* sez. III bis sentenza n. 10600 del 04.08.2015; ord. n. 6214/16; TAR Lazio, Sez. III bis, ordinanza n. 05518/2015 del 10.12.2015; Cons. St. Sez. VI, ordd. nn. 877/2016, 2113/18 e 2111/18; sentenza 30 novembre 2016, n. 11950). I precedenti si fermano al 2016 per i corsi di laurea in medicina (Sez. III bis, 13 ottobre 2016 n. 06223/2016) in quanto successivamente il Ministero si è sempre adeguato occupando tutti i posti in graduatoria.

**VI.4.** Com'è noto, il diritto allo studio è costituzionalmente tutelato e non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07). Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 c) *"e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di* [X per l'a.a. 2025/2026 è costituito da X unità]*, l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire*

*quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione"* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

**VI.5.** Codesto On.le TA.R. ha chiarito che "*l'utilizzo integrale dei posti disponibili deve comunque essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime pur conseguente ad una legittima procedura di selezione (TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 2.2.10, n. 1295). (...) In sostanza, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10.9.09, n. 5434)*" (n. 9725/2013; 21 marzo 2014, n. 3197; n. 10600 del 04.08.2015; Consiglio di Stato **16 luglio 2014 n. 3161/2014**).

**VI.6.** Tali posti vanno direttamente assegnati a parte ricorrente che li ha reclamati impugnando i provvedimenti in epigrafe (così, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508; sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.d.S. n. 1781/20; ord. n. 3953/19; n. 5124/19 e 5145/19). Anche più recentemente il Consiglio di Stato ha chiarito che sul motivo surriferito come "***si dovrà tener conto unicamente di candidati che, mediante ricorso giurisdizionale, hanno contestato, con successo, l'illegittimità della detta programmazione*****"** (Cons. Stato, Sez. VI, citata sent. n. 5429/2020; Sez. VII, 27/10/2022, n. 9246). "*Si deve ritenere illogica e contraddittoria la ricordata scelta del giudice di prime cure di rimettere all'amministrazione ai fini della redistribuzione dei posti riservati a studenti extracomunitari, rimasti vacanti, lo scorrimento della*

*graduatoria anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio processuale della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo**.** In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all'interesse pubblico perseguito ed all'efficienza dell'azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell'indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che potrebbero non essere più interessati, a partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante il quinquennio trascorso dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura*" (Sez. VII, n. 9246/22; nonché Consiglio di Stato sent. 5085/2023; Consiglio Sez. VI, ordd. 19 marzo 2018, n. 1269 e 5 aprile 2018, n. 1497; CdS, sez. VI, ord. 1269 del 19 marzo 2018; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1781/20; T.A.R. Lazio n. 102/22).

***Sul periculum.***

Anche alla luce di tali elementi sopravvenuti, nel contemperamento degli interessi, deve ritenersi prevalente quello di parte ricorrente a iniziare a studiare a Messina dove aveva seguito il semestre filtro e dove risiede con la famiglia, sino al merito ove anche ai sensi dell'art. 55 comma 10, si possono ulteriormente approfondire i temi sollevati all'esito dell'evasione tardiva dell'accesso.

A chi scrive non pare possa ricadere in danno di parte ricorrente la tardiva evasione dell'istanza e l'acquisizione, peraltro ancora parziale, di tutta la documentazione di concorso.

Per questi motivi,

**SI CHIEDE**

che codesto On.le, voglia accogliere la domanda cautelare disponendo l'ammissione in sovrannumero a Messina o, in subordine, a consentirgli di partecipare allo scorrimento sui posti vacanti o, ancora in subordine, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., previa istruttoria per come spiegata nei motivi esposti.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui i legali si dichiarano antistatari.

Roma, 15 ottobre 2026

Avv. Santi Delia Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 16/10/2026 12:02:37

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti